

**Evento formativo 6 ottobre 2017**  
**CAEMM**

**I REATI DI OMICIDIO E LESIONI STRADALI:**  
**Luci e Ombre della Legge n. 41/2016**  
**ad un anno dalla Riforma**

Relatori:

**Dr.ssa MARIELLA FINO,**

Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Padova

**Avv. STEFANO FRATUCELLO**

già Professore a contratto di procedura penale all'Università di Ferrara  
attualmente Consigliere Ordine Avvocati di Padova  
e in particolare Responsabile per la prevenzione della corruzione

**Avv. GIUSEPPE PAVAN**

Consigliere dell'Ordine di Padova,

Coordinatore della Commissione del gratuito patrocinio a spese dello Stato e delle difese d'ufficio,

**Modifiche introdotte con la Legge n. 41/2016:**

**sul piano sostanziale:**

- inasprimento pene (es: omicidio stradale fino a 18 anni di reclusione), anche delle pene accessorie (esempio: in caso di condanna (o di patteggiamento) nelle ipotesi più gravi di omicidio stradale la revoca della patente può essere di 5, 10 o addirittura 15 anni, e il Prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni, raddoppiati in caso di condanna non definitiva).
- “creazione” di due figure autonome di reato:  
l'***Omicidio stradale***, disciplinato dall'art. **589 bis C.P.**  
e le ***Lesioni personali stradali gravi e gravissime***, previste nell'art. **590 bis**,
- specifiche aggravanti: quali per es. quelle connesse all'alterazione da uso di alcool o stupefacenti, quelle legate alla qualifica di autista professionale o per chi conduce mezzi pesanti, oppure laddove con una stessa condotta si provochi la morte o le lesioni gravi e gravissime di più persone, mentre altre aggravanti sono previste per gravi violazioni al C.d.S.
- art. **590 quater**: nei casi dei reati stradali le eventuali circostanze attenuanti non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti alle contestate aggravanti,
- aggravante ad effetto speciale della **fuga**: **art. 589 ter CP** in caso di omicidio stradale
- e **590 ter** per l'ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime, con aumenti da 1/3 a 2/3 della pena per il conducente che si sia dato alla fuga (il comportamento “contrario” ovvero la *collaborazione*, l'*aiuto*, il *fermarsi* e *prestare assistenza mettendosi a disposizione della Polizia* è considerato in senso favorevole all'autore, come già previsto nel C.d.S. all'art. 189 solo nel caso di lesioni personali colpose con il divieto di procedere all'arresto facoltativo in flagranza, mentre nel caso di omicidio stradale qualsiasi condotta respiscente e collaborativa dell'autore “non può “neutralizzare” l'arresto in flagranza previsto per tale ipotesi di reato);
- raddoppio, in alcuni casi, dei termini di prescrizione;

*sul piano processuale:*

- facoltà - e a volte obbligatorietà - di procedere, a seconda della gravità, all'arresto in flagranza di reato o al fermo di indiziato di delitto;
- in alcuni casi applicazione della misura della custodia cautelare in carcere;
- facoltà di poter procedere con i prelievi di *liquidi biologici o ematici* e di disporre accertamenti sulla persona/conducente sospettata di aver provocato un sx mortale o con lesioni gravi e gravissime sotto l'effetto di alcool o stupefacenti, con modifica degli artt. **359 bis** e l'art. **224 bis** del Codice di rito: in caso di rifiuto del conducente, il P.M. può disporre un prelievo **coatto**, anche in forma orale, salvo poi darne conferma per iscritto e successivamente chiedendo al GIP la convalida;
- procedibilità d'ufficio;
- **competenza:** del Tribunale, il Giudice di Pace oggi, in caso di sinistro, rimane competente solo per le lesioni colpose perseguibili a querela;